

XVI legislatura

**La riforma costituzionale
tedesca del 2009
(*Föderalismusreform II*)
e il freno all'indebitamento**

aprile 2011
n. 287



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulla legislazione
comparata e per le relazioni con il
C.E.R.D.P.



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**La riforma costituzionale
tedesca del 2009
(*Föderalismusreform II*)
e il freno all'indebitamento**

aprile 2011
n. 287

a cura di: S. Marci

INDICE

1.	LA <i>FÖDERALISMUSREFORM</i> I DEL 2006	7
2.	LA <i>FÖDERALISMUSREFORM</i> II DEL 2009	8
3.	LE MODIFICHE COSTITUZIONALI APPROVATE NEL 2009	9
3.1.	Modifiche al Titolo VIIIa del <i>Grundgesetz</i> , in materia di compiti comuni	9
3.2.	Modifiche al Titolo X del <i>Grundgesetz</i> , in materia di finanze	11
	TESTO A FRONTE	17

1. LA FÖDERALISMUSREFORM I DEL 2006

Nel mese di ottobre 2003, il *Bundestag* e il *Bundesrat* hanno istituito la Commissione sulla modernizzazione dell'ordinamento federale (*Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung*), con il compito di riesaminare la distribuzione delle competenze legislative tra Federazione e *Länder*, il diritto di partecipazione dei *Länder* alla legislazione federale, nonché le relazioni finanziarie tra Federazione e *Länder*¹.

Finalità della Commissione era quella di formulare proposte di riforma, ma essa si è sciolta senza definire un testo sufficientemente condiviso.

Tuttavia, la relazione finale e le conclusioni della Commissione hanno costituito la base per le trattative riprese nella primavera 2005 e per il successivo accordo inserito nel *Koalitionvertrag* (accordo di coalizione) di CDU e SPD del 18 novembre 2005, seguito alle elezioni del 18 settembre 2005.

Questo processo ha reso possibile l'approvazione, prima da parte del Consiglio dei Ministri e, successivamente, da parte della Conferenza dei Presidenti dei *Länder*, di due disegni di legge recanti, rispettivamente, modifiche alla Legge Fondamentale (*Grundgesetz*) e ad una serie di leggi e regolamenti federali.

Si è così giunti, il 28 agosto 2006, all'approvazione da parte delle due Camere, del più imponente intervento di modifica del *Grundgesetz*, da quando esso è stato approvato nel 1949: il *Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c)*².

La riforma era diretta a conseguire i seguenti obiettivi:

1) nei rapporti tra le due Camere: superare i poteri di veto esistenti, mediante la rideterminazione delle leggi federali che necessitano dell'approvazione del *Bundesrat*;

2) nei rapporti tra Federazione e Länder: pervenire ad un'attribuzione più precisa delle rispettive competenze legislative, abrogando tra l'altro la "legislazione quadro"; riaffermare il ruolo della Corte costituzionale nella supervisione dell'intervento legislativo della Federazione nei confronti dei *Länder*;

3) nei rapporti finanziari: ridurre i finanziamenti misti e stabilire nuovi requisiti per aiuti finanziari della Federazione, con la conferma degli accordi derivanti dal Patto di solidarietà II³ per i nuovi *Länder*, corresponsabilizzati nel

¹ Sul lavoro della Commissione sulla modernizzazione dell'ordinamento federale, il Servizio studi del Senato ha prodotto la Nota breve n. 7 del febbraio 2005, dal titolo "*La riforma (bloccata) del federalismo tedesco*".

² In merito alla prima fase della riforma tedesca, il Servizio studi del Senato ha prodotto il dossier n. 22 del luglio 2006, dal titolo "*La riforma costituzionale tedesca (Föderalismusreform)*".

³ Il Patto di solidarietà II tra Federazione e *Länder* dà seguito al Patto di solidarietà I - venuto in scadenza alla fine del 2004 - che costituiva la base per la ricostruzione dei *Länder* orientali. Il Patto di

raggiungimento degli obiettivi finanziari della federazione nei confronti dell'Unione europea;

4) aggiornare il testo costituzionale, inserendovi quanto ritenuto ormai maturo per l'attribuzione di tale rango, come l'affermazione di Berlino capitale.

2. LA FÖDERALISMUSREFORM II DEL 2009

Con riguardo al tema dei rapporti finanziari, un'opinione diffusa riteneva che le modifiche apportate dalla prima parte della riforma costituzionale non fossero state particolarmente incisive. Il dibattito sui rapporti finanziari tra Federazione e *Länder* veniva dunque rinviato ad un momento successivo.

Per tale motivo, il *Bundestag* ed il *Bundesrat* hanno deciso, già il 15 dicembre 2006, la costituzione della nuova Commissione per la modernizzazione delle relazioni finanziarie tra la Federazione ed i *Länder* (*Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund- Länder-Finanzbeziehungen*), con il compito di elaborare proposte per la modernizzazione dei rapporti fra Federazione e *Länder*, adattando tali rapporti al contesto modificato sia in Germania sia all'estero con particolare riguardo alle politiche di crescita e occupazionali. Finalità di tali proposte era quella di rinforzare la responsabilità propria degli enti territoriali nonché le loro risorse finanziarie in corrispondenza alle loro funzioni.

Analogamente alla prima Commissione, anche la seconda era composta da 32 membri con diritto di voto: 16 per il *Bundestag* (6 della SPD, 6 della CDU, 2 del FDP, 1 dei Verdi e 1 della Linke) e 16 per il *Bundesrat*. Essa era presieduta da Peter Struck per il *Bundestag* e da Günther Oettinger (Baden-Württemberg) per il *Bundesrat*.

Ai lavori, che hanno avuto inizio il 7 marzo 2007, hanno preso parte - senza diritto di voto - anche 7 esponenti di istanze territoriali.

La Commissione ha concluso la sua attività nel marzo 2009, presentando un complesso di proposte al Parlamento (modifiche al *Grundgesetz*, leggi di accompagnamento, un *memorandum* sugli emendamenti proposti e una risoluzione), approvato a maggioranza dai membri della Commissione, con l'opposizione dei Verdi, della Linke, del Mecklemburgo-Pomerania occidentale e l'astensione di Berlino e dello Schleswig-Holstein.

Considerato che il quadro costituzionale fino ad allora vigente non aveva evitato un eccessivo ricorso all'indebitamento sia da parte della Federazione che da parte dei *Länder*, l'obiettivo delle modifiche costituzionali proposte al Parlamento era quello di predisporre i presupposti istituzionali necessari a

solidarietà II è entrato in vigore il 1 gennaio 2005 ed ha validità fino al 2019. Con tale Patto la Federazione si obbliga a rendere disponibili ai nuovi *Länder* complessivamente 156,5 miliardi di euro.

garantire una stabilità durevole ai bilanci della Federazione e dei *Länder*, in armonia con il patto di stabilità europeo.

3. LE MODIFICHE COSTITUZIONALI APPROVATE NEL 2009

Le modifiche al *Grundgesetz* sono state approvate definitivamente dal *Bundesrat* nel giugno 2009 e sono contenute nella *Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d)* del 29 luglio 2009 (si veda il testo a fronte contenuto nella seconda parte del presente dossier).

Le modifiche hanno riguardato il Titolo VIIIa e il Titolo X del *Grundgesetz*. Un nuovo articolo è stato poi inserito nel Titolo XI, che reca le disposizioni transitorie e finali.

3.1. Modifiche al Titolo VIIIa del *Grundgesetz*, in materia di compiti comuni

Si ricorda che il Titolo in questione era già stato modificato nel corso della *Föderalismusreform I*. In particolare, la materia dell'edilizia universitaria era stata eliminata dalla lista dei "compiti comuni" a finanziamento misto, di cui all'art. 91a, ossia le materie in cui la Federazione può collaborare nell'assolvimento di compiti spettanti ai *Länder*, a condizione che ciò sia rilevante per la generalità dei cittadini e utile al miglioramento delle loro condizioni di vita. Una norma transitoria - l'art. 143c - disciplina la corresponsione di indennità compensative a favore dei *Länder* per il venir meno dei corrispondenti contributi della Federazione dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2019. Le notevoli differenze economiche e politico-strutturali dei *Länder* sono alla base della decisione di conservare gli altri compiti comuni, nei settori del miglioramento della struttura economica regionale, del miglioramento della struttura agraria e della difesa costiera, in quanto si è ritenuto che tali competenze esercitino un importante ruolo di coordinamento nel contesto della politica degli aiuti di Stato e strutturali dell'Unione europea.

Alcune modifiche sono state apportate all'art. 91b, relativo alla programmazione dell'istruzione e della ricerca scientifica. In particolare, mentre è stato eliminato il riferimento alla collaborazione in materia di programmazione dell'istruzione, è ora previsto che la Federazione possa collaborare con i *Länder* per iniziative scientifiche e di ricerca anche nelle università, sulla base di accordi di interesse ultraregionale. E' stata inoltre inserita la possibilità di collaborare nel campo dell'accertamento del livello qualitativo delle prestazioni in materia di istruzione per quanto concerne i raffronti internazionali e la predisposizione di relativi relazioni e pareri.

Nel 2009, la rubrica del Titolo VIIIa è stata modificata al fine di ricomprendervi - accanto ai compiti comuni - anche la collaborazione amministrativa.

E' stato inoltre inserito il nuovo art. 91c, volto a semplificare ed ampliare le strutture decisionali nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, al fine di adeguarsi alle esigenze dettate dal rapido progresso tecnologico.

Esso prevede che la Federazione e i *Länder* possano collaborare ai fini della pianificazione, costruzione e gestione dei sistemi informatici di cui necessitano per adempiere ai propri compiti.

La Federazione e i *Länder*, sulla base di accordi comuni, possono inoltre concordare le norme di sicurezza e gli standard necessari per garantire la comunicazione tra i rispettivi sistemi informatici. Gli accordi sui principi generali della suddetta collaborazione possono prevedere, per singoli compiti definiti nell'entità e nel contenuto, che entrino in vigore, per la Federazione e i *Länder*, disposizioni più dettagliate che necessitano dell'approvazione di una maggioranza qualificata, da definirsi nel quadro degli accordi stessi. E' richiesta l'approvazione del *Bundestag* e delle Assemblee legislative dei *Länder* partecipanti; rimane fermo il diritto di recesso. Gli accordi regolano altresì la ripartizione degli oneri.

I *Länder* possono stipulare inoltre accordi per la gestione comune di sistemi informatici nonché l'installazione degli impianti necessari a tale scopo.

La Federazione crea una rete di connessione per collegare le sue reti informatiche alle reti dei *Länder*. I dettagli in merito alla costruzione e alla gestione della rete di connessione sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*⁴.

Infine, il nuovo art. 91d stabilisce che, allo scopo di valutare e migliorare l'efficienza delle rispettive amministrazioni, la Federazione e i *Länder* possono svolgere studi comparati e pubblicarne i risultati.

Per completezza, si segnala che, successivamente alla *Föderalismusreform II*, il Titolo VIIIa del *Grundgesetz* è stato nuovamente modificato dalla *Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e)* del 21 luglio 2010, che vi ha introdotto un nuovo art. 91e, in materia di sostegno alle persone in cerca di occupazione. In particolare, si prevede una generale collaborazione tra Federazione e *Länder* o enti locali competenti nell'esecuzione delle leggi federali in materia di assicurazione delle persone in cerca di occupazione attraverso istituzioni comuni. Una quantità limitata di Comuni e federazioni di Comuni possono, a seguito di un'espressa autorizzazione federale e con il consenso della autorità statali competenti, ottemperare ai compiti relativi alla materia da

⁴ Nell'ambito della Legge di accompagnamento alla seconda riforma del federalismo (*Begleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform*, § 4) del 10 agosto 2009 è stata approvata la Legge sulla connessione delle reti di informazione tecnologica della Federazione e dei *Länder* (*Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder – Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes (IT-NetzG)*). In seno alla Commissione per la modernizzazione delle relazioni finanziarie è stato inoltre approvato il Trattato interstatale relativo all'istituzione del Consiglio di pianificazione IT (*IT-Planungsrat*) e ai fondamenti della cooperazione tra il Governo federale e i *Länder* nel settore della tecnologia dell'informazione (*IT-Staatsvertrag*).

sole. Le spese, se conseguenti all'esecuzione delle leggi federali, sono a carico della Federazione. Le leggi di dettaglio devono essere approvate con l'assenso del *Bundesrat*.

3.2. Modifiche al Titolo X del *Grundgesetz*, in materia di finanze

Il Titolo in questione era già stato oggetto di alcuni interventi da parte della *Föderalismusreform I*⁵, la quale aveva modificato le seguenti disposizioni:

(1) art. 104a [*Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder*], introducendo: a) la necessaria approvazione da parte del *Bundesrat* per tutti i progetti di legge federali che fondino obblighi finanziari dei *Länder* nei confronti di terzi (precedentemente, l'approvazione del *Bundesrat* era necessaria solo qualora il progetto di legge federale ponesse a carico dei *Länder* almeno il 25% della spesa); b) criteri di ripartizione tra Federazione e *Länder* degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un *Land*, la Federazione e i *Länder* sopportano le spese nella misura rispettivamente del 15% e dell'85%. Della quota dei *Länder* rispondono tutti i *Länder* nella misura del 35% secondo un criterio generale, mentre il restante 50% ricade sui *Länder* che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità delle risorse finanziarie percepite. La disciplina di dettaglio è affidata ad una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*;

(2) art. 104b [*Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder in materia di investimenti*], introducendo criteri più rigorosi per la concessione di aiuti finanziari della Federazione ai *Länder*. I finanziamenti possono ora essere effettuati solo nell'ambito delle competenze federali, per investimenti di particolare importanza dei *Länder* e dei Comuni (o unioni di Comuni) che siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere un'espansione economica. Tali aiuti, infatti, dovranno avere una durata delimitata e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. A favore del *Bundestag*, del *Bundesrat* e del Governo federale è stato introdotto un diritto di informazione sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti. La disciplina di dettaglio resta affidata ad una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*;

(3) art. 105 [*Competenze legislative*], introducendo a favore dei *Länder* - a fianco della confermata competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso (finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale) - la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (*Grunderwerbsteuer*);

(4) art. 109 [*Separazione di competenza tra la Federazione e i Länder; principi in materia di bilancio*], sancendo la responsabilità congiunta della Federazione e dei *Länder* per il rispetto degli obblighi della Germania in relazione al Patto di stabilità europeo. Le sanzioni a carico della Germania per la violazione dei criteri del Patto di stabilità europeo saranno dunque sopportate dalla Federazione e dai *Länder*, in misura

⁵ Si ricorda che sul Titolo X è intervenuta anche la *Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106, 106b, 107, 108)* del 19 marzo 2009, in materia di gettito fiscale derivante da tasse automobilistiche.

rispettivamente del 65% e del 35%. La quota dei *Länder* va ulteriormente suddivisa: del 35% risponderanno tutti i *Länder* in proporzione alla rispettiva popolazione, il restante 65% ricadrà sui *Länder* che hanno causato la sanzione in misura proporzionale alla responsabilità. La disciplina di dettaglio è affidata ad una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*.

La riforma costituzionale del 2009 è, in primo luogo, nuovamente intervenuta sull'art. 104b [*Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder in materia di investimenti*], prevedendo che, in caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria, la Federazione possa concedere aiuti finanziari ai *Länder*, anche al di fuori delle competenze legislative assegnatele dalla Legge fondamentale.

L'art. 109 [*Separazione di competenza tra la Federazione e i Länder; principi in materia di bilancio*], anch'esso già novellato nel 2006, è stato nuovamente modificato.

Di particolare rilievo è il nuovo comma 3, ai sensi del quale il saldo di bilancio corretto per il ciclo economico della Federazione e dei *Länder* deve, di norma, essere in pareggio⁶.

Viene così superata la c.d. *golden rule*, ossia la possibilità di ricorrere a forme di indebitamento per finanziare le spese in conto capitale, precedentemente prevista dall'art. 115 del *Grundgesetz* e nelle Costituzioni di numerosi *Länder*. La logica della *golden rule* era quella di consentire il ricorso all'indebitamento per il finanziamento della spesa in conto capitale, al fine di far ricadere il costo d'acquisto di beni durevoli sulle generazioni presenti e future, che ne traevano beneficio. Nella pratica, tuttavia, tale norma è coesistita con un considerevole incremento del debito per i livelli di governo sub-federali⁷. L'obiettivo della

⁶ E' stato precisato che "il principio del pareggio del bilancio non è una novità per la Germania. Esso è stato introdotto dalla Costituzione di Weimar nel 1919 e accolto dalla Legge fondamentale tedesca nel 1949 (art. 110, c. 1) ed è riconducibile a una regola di democrazia (non è tollerabile che i governi scarichino su quelli di domani i debiti derivanti dall'indirizzo politico perseguito). Tuttavia, nel secolo scorso, il principio si fondava su basi diverse perchè l'equilibrio del bilancio era facilmente raggiungibile con il ricorso al debito. Ricorso che le nuove disposizioni praticamente escludono" (R. Perez, *La nuova disciplina del bilancio in Germania*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1/2011).

⁷ E' stato evidenziato che l'esigenza di individuare una soluzione per le difficoltà finanziarie dei *Länder* discendeva, tra le altre cose, dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco. Si ricorda, infatti, che tra la chiusura dei lavori della prima Commissione sulla modernizzazione e l'inizio di quelli della seconda, il Tribunale federale, con sentenza del 19 ottobre 2006 (2 BvF 3/03), aveva rigettato il ricorso del *Land* Berlino avverso la legge sulla perequazione finanziaria e la legge sul patto di solidarietà, nel punto in cui tali provvedimenti escludevano che la capitale tedesca potesse ricevere contributi federali straordinari per il risanamento del bilancio: "I giudici costituzionali non ritenevano sussistenti le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza finanziaria a Berlino (che giustificerebbero contributi federali speciali, art. 107 c. 2 3 per. LF), affermando che le difficoltà finanziarie possono ancora essere risolte dalla città-Stato con le proprie forze. Lo stato di emergenza finanziaria deve ritenersi un'assoluta eccezione nel quadro del sistema perequativo tedesco, perchè contraddice l'autonomia finanziaria e in ultimo anche politica dei Länder, può giustificarsi solo in termini

riforma in esame era quello di invertire tale tendenza, soprattutto per permettere alle generazioni più giovani di far fronte alle sfide economiche future come l'invecchiamento della popolazione, la globalizzazione e i cambiamenti climatici⁸.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 109, la Federazione e i *Länder* possono prevedere regolamentazioni che tengano conto, in modo simmetrico sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità. Sono inoltre ammissibili deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento appropriati.

Per quanto attiene al bilancio della Federazione, i cui dettagli sono regolati dall'art. 115 (v. *infra*), si considera un obiettivo di bilancio corretto per il ciclo pari allo 0,35% del PIL.

I dettagli sui bilanci dei *Länder* sono invece regolati da questi ultimi nell'ambito dei loro poteri costituzionali, con il vincolo di rispettare l'obbligo di pareggio di bilancio corretto per il ciclo.

L'art. 115 [*Ricorso al credito*] applica il principio di cui all'art. 109 al bilancio federale.

Esso prevede dunque che le entrate e le uscite debbano, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è rispettato se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35% del PIL (c.d. freno all'indebitamento - *Schuldenbremse*⁹).

comparativi rispetto alle condizioni finanziarie degli altri Länder e deve ritenersi di strettissima interpretazione" (J. Woelk, *Eppur si muove: la riforma del sistema federale tedesco*, in *Le istituzioni del federalismo* n. 2/2007, pagg. 210-211). La sentenza in questione è stata, ad ogni modo, ritenuta sostanzialmente in linea con la precedente giurisprudenza del Tribunale costituzionale, sia in quanto essa conferma un approccio caratterizzato da un maggior grado di competitività (anche e soprattutto in ambito economico e finanziario) tra i diversi Länder (J. Woelk, *ivi*), sia perchè "*la Corte non ha rivisto in modo sostanziale la sua posizione riguardo la necessità di sovvenzioni federali in situazioni di grave squilibrio. Anzi, la sentenza sottolinea esplicitamente che una volta esaurite tutte le possibilità di risanamento, i sussidi federali costituiscono una misura di "ultima ratio" nella crisi fiscale di un Land*" (T. Buttner, *Il debito sopra Berlino*, www.lavoce.info, 3 novembre 2006).

⁸ Sul punto, si rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 43 del febbraio 2011 sull'A.S. 2555 ("*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*"), che dedica un apposito approfondimento a "*La fiscal rule costituzionale della Germania*".

⁹ La riforma costituzionale tedesca ha introdotto elementi già presenti nel freno all'indebitamento svizzero (L.P. Feld e T. Baskaran, "*Federalism Commission II - Recent Reforms of Federal- Länder Financial Relationships in Germany*", www.forumfed.org), disciplinato dall'art. 126 della Costituzione federale, approvato nella votazione popolare del 2 dicembre 2001, e dagli artt. 13 e ss. della Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) del 7 ottobre 2005. L'art. 126 della Costituzione federale, rubricato "Gestione finanziaria", stabilisce quanto segue: "*1. La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate. 2. L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica. 3. In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente.*"

In presenza di andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità, si deve tenere conto in modo simmetrico degli effetti sul bilancio sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino.

Gli scostamenti del ricorso effettivo al credito dalla soglia massima consentita devono essere registrati su un apposito "conto di controllo". Gli addebiti che superano la soglia dell'1,5% rispetto al PIL devono essere ridimensionati tenuto conto dell'evoluzione del ciclo congiunturale.

I dettagli, ed in particolare le entrate e le uscite al netto delle partite finanziarie, il metodo di calcolo del limite massimo dell'indebitamento netto annuo, tenuto conto dell'andamento della congiuntura sulla base di una procedura di aggiustamento del ciclo congiunturale, nonché il controllo e la compensazione degli scostamenti dell'indebitamento effettivo dal limite massimo consentito, sono regolati da una legge federale.

Il superamento dei limiti di ricorso al debito è consentito nel caso di calamità naturali, o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. Ciò richiede tuttavia una deliberazione approvata dalla maggioranza dei membri del *Bundestag*. Tale deliberazione deve essere collegata a un piano di ammortamento e il rimborso dei prestiti accesi deve avvenire entro un lasso di tempo adeguato.

I limiti disposti dalle nuove formulazioni degli artt. 109 e 115 sono accompagnati da un sistema volto a prevenire gli indebitamenti eccessivi. Dopo l'art. 109 è stato infatti introdotto un nuovo art. 109a [*Emergenze di bilancio*], il quale stabilisce che, al fine di evitare un'emergenza di bilancio, possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*, disposizioni concernenti:

1) il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei *Länder* da parte di un organismo comune (il Consiglio di stabilità - *Stabilitätsrat*);

2) le condizioni e le procedure per l'accertamento di un'imminente emergenza di bilancio;

3) i principi regolanti l'elaborazione e attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio.

Le decisioni e i documenti di lavoro del Consiglio di stabilità devono essere resi pubblici.

Scopo del Consiglio di stabilità (di cui fanno parte i ministri delle finanze federale e dei *Länder* e il ministro dell'economia) è dunque quello di tenere sotto costante controllo le politiche di bilancio della Federazione e dei *Länder* in maniera più trasparente di quanto sia avvenuto in passato. La sua introduzione

L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c. 4. Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi. 5. La legge disciplina i particolari".

concorrerà a rendere più strutturate le negoziazioni tra la Federazione e i *Länder*. Esso svolgerà un ruolo nella negoziazione di programmi di risanamento e di trasferimenti a favore di *Länder* in difficoltà finanziaria. Il Consiglio concorderà i suddetti programmi con il Land interessato e veglierà sul loro rispetto¹⁰.

E' stato osservato che mentre in passato il Ministro delle finanze poteva dichiarare l'esistenza di una distorsione del quadro macroeconomico con un ampio margine di discrezionalità, il nuovo quadro costituzionale prevede che la situazione di emergenza debba essere dichiarata con una decisione del Parlamento adottata a maggioranza assoluta. Ciò comporta che, in caso di governi di coalizione con una maggioranza non elevata, basterebbero pochi voti in dissenso all'interno della maggioranza stessa per impedire la dichiarazione dell'emergenza. Il dibattito parlamentare renderà più trasparente l'azione del Governo e stimolerà il coinvolgimento dell'opposizione. Inoltre, la procedura sarà applicabile solo in casi realmente straordinari, poichè per le ordinarie fluttuazioni macroeconomiche si farà ricorso al sistema del "conto di controllo". D'altro canto, è stata però rilevata l'assenza, anche nel nuovo quadro costituzionale, di un meccanismo sanzionatorio chiaro e rigoroso nel caso in cui la Federazione o uno dei *Länder* non si attengano ai nuovi limiti costituzionali o ai piano di rientro negoziati col Consiglio di stabilità¹¹.

* * *

Per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova disciplina, il nuovo art. 143d stabilisce che la nuova formulazione degli articoli 109 e 115 si applica per la prima volta all'esercizio finanziario 2011; sono fatte salve le autorizzazioni di prestiti, esistenti al 31 dicembre 2010, per i patrimoni speciali già costituiti.

Un regime transitorio differenziato è stabilito per la Federazione e i *Länder*.

La Federazione potrà derogare al freno sul debito fino al 31 dicembre 2015. La riduzione del deficit esistente deve tuttavia essere già avviata nell'esercizio finanziario 2011 e i bilanci annuali devono essere predisposti in modo che entro l'esercizio finanziario 2016 venga raggiunto l'obiettivo di cui al secondo comma, secondo periodo dell'art. 115 (deficit corretto per il ciclo entro la soglia dello 0,35% del PIL). I dettagli sono regolati da una legge federale.

Per quanto riguarda i *Länder*, essi sono autorizzati a derogare al nuovo regime fino al 31 dicembre 2019.

Al fine di agevolare il rispetto del termine del 1° gennaio 2020, dal bilancio della Federazione possono essere destinati ai *Länder* Berlino, Brema, Saar, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein aiuti di consolidamento per un importo

¹⁰ J. Schnellenbach, *Public Debt in Germany: Will the Debt Brake Change the Trend?*, in <http://www.irefeurope.org>.

¹¹ *Ivi*.

complessivo annuo di 800 milioni di euro nel periodo 2011-2019. Di tale importo 300 milioni di euro sono destinati a Brema, 260 milioni di euro al Saarland e 80 milioni di euro rispettivamente a Berlino, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein. Gli aiuti sono erogati sulla base a un accordo amministrativo, conformemente a una legge federale che richiede l'approvazione del *Bundesrat*. La concessione degli aiuti è subordinata al rientro totale dei deficit di finanziamento entro la fine dell'anno 2020. I dettagli, ed in particolare le misure annuali di riduzione dei deficit di finanziamento, il controllo della riduzione dei deficit di finanziamento da parte del Consiglio di stabilità e le conseguenze in caso di inadempienza per quanto concerne tali misure, sono regolati da una legge federale, che richiede l'approvazione del *Bundesrat*, nonché da un accordo amministrativo. La concessione contestuale degli aiuti di consolidamento e degli aiuti di risanamento nel caso di un' emergenza di bilancio di estrema gravità non è consentita. L'onere finanziario derivante dalla concessione degli aiuti di consolidamento è sostenuto in parti uguali dalla Federazione e dai *Länder*, nel caso di questi ultimi attingendo alla parte spettante del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

I dettagli sono regolati da una legge federale che richiede l'approvazione del *Bundesrat*.

TESTO A FRONTE

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo ¹²
VIIIa. <i>Compiti comuni</i>	VIIIa. <i>Compiti comuni, collaborazione amministrativa</i>
	<p align="center">Articolo 91c</p> <p>(1) La Federazione e i Länder possono collaborare ai fini della pianificazione, costruzione e gestione dei sistemi informatici di cui necessitano per adempiere ai propri compiti.</p>
	<p>(2) La Federazione e i Länder, sulla base di accordi comuni, possono concordare le norme di sicurezza e gli standard necessari per garantire la comunicazione tra i rispettivi sistemi informatici. Gli accordi sui principi generali della collaborazione di cui al primo comma possono prevedere, per singoli compiti definiti nell'entità e nel contenuto, che entrino in vigore, per la Federazione e i Länder, disposizioni più dettagliate che necessitano dell'approvazione di una maggioranza qualificata, da definirsi nel quadro degli accordi stessi. E' richiesta l'approvazione del Bundestag e delle Assemblee legislative dei Länder partecipanti; rimane fermo il diritto di recesso. Gli accordi regolano altresì la ripartizione degli oneri.</p>
	<p>(3) I Länder possono stipulare inoltre accordi per la gestione comune di sistemi informatici nonché l'installazione degli impianti necessari a tale scopo.</p>
	<p>(4) La Federazione crea una rete di connessione per collegare le sue reti</p>

¹² La traduzione in italiano del *Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d)* è stata curata dal Servizio affari internazionali del Senato.

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo ¹²
	informatiche alle reti dei Länder. I dettagli in merito alla costruzione e alla gestione della rete di connessione sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.
	<p style="text-align: center;">Articolo 91d</p> <p>Al fine di valutare e migliorare l'efficienza delle rispettive amministrazioni la Federazione e i Länder possono svolgere studi comparati e pubblicarne i risultati.</p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
<i>X. Le finanze</i>	<i>X. Le finanze</i>
Articolo 104b [Aiuti finanziari agli investimenti di particolare importanza dei Länder e dei comuni.]	Articolo 104b [Aiuti finanziari agli investimenti di particolare importanza dei Länder e dei comuni.]
<p>1. La Federazione, nei limiti delle competenze legislative ad essa conferite dalla presente Legge Fondamentale, può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che siano necessari</p> <p>1. per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o</p> <p>2. per equilibrare differenze di potenziale economico nel territorio federale, o</p> <p>3. per promuovere un'espansione economica.</p>	<p>1. La Federazione, nei limiti delle competenze legislative ad essa conferite dalla presente Legge Fondamentale, può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che siano necessari</p> <p>1. per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o</p> <p>2. per equilibrare differenze di potenziale economico nel territorio federale, o</p> <p>3. per promuovere un'espansione economica.</p> <p>In deroga al primo periodo, in caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria, la Federazione può concedere aiuti finanziari anche senza avere le competenze legislative.</p>
<p>2. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio. I mezzi dovranno avere una durata delimitata e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. Gli aiuti finanziari vanno organizzati come importi annuali decrescenti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Se lo richiedono, il Bundestag, il Bundesrat e il Governo federale</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
devono essere informati sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti.	

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
<i>X. Le finanze</i>	<i>X. Le finanze</i>
<p>Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]</p> <p>(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.</p>	<p>Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]</p> <p>(1) <i>Identico.</i></p>
<p>(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.</p>	<p>(2) La Federazione e i Länder adempiono congiuntamente agli obblighi della Repubblica federale di Germania derivanti dagli atti legislativi dell'Unione europea sulla conformità alla disciplina di bilancio come previsto dall'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e in tale quadro tengono conto delle esigenze connesse all'equilibrio economico generale.</p>
	<p>(3) I bilanci della Federazione e dei Länder, di norma, devono essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito. La Federazione e i Länder possono prevedere regolamentazioni che tengano conto, in modo simmetrico sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità e ammettere altresì deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento appropriati. Per quanto attiene al bilancio della Federazione i dettagli sono regolati dall'Articolo 115, fermo restando che i requisiti di cui al primo periodo si considerano salvaguardati, se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto interno lordo nominale. I dettagli sui</p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
	bilanci dei <i>Länder</i> sono regolati da questi ultimi nell'ambito dei poteri loro conferiti dalla Costituzione, fermo restando che i requisiti di cui al primo periodo si considerano salvaguardati solo se non sono state ammesse entrate provenienti dal ricorso al prestito.
(3) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.	(4) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.
(4) Per tutelarsi da una perturbazione dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, delle prescrizioni concernenti: 1. l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali; 2. l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura). Le autorizzazioni all'emanazione dei relativi decreti legislativi possono essere conferite soltanto al Governo federale. E tali decreti legislativi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Essi devono essere abrogati non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.	(4) <i>Abrogato.</i>
(5) La Federazione e i Länder rispondono in via solidale degli obblighi della Repubblica federale di Germania	(5) Le sanzioni imposte dalla Comunità europea in base alle disposizioni sulla conformità alla disciplina di bilancio di

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
<p>discendenti dagli atti normativi della Comunità europea ai sensi dell'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplina di bilancio. La Federazione e i Länder rispondono delle sanzioni imposte dalla Comunità europea in un rapporto di 65 a 35.</p> <p>I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.</p>	<p>cui all'Articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono imputate alla Federazione e ai Länder nel rapporto di 65 a 35.</p> <p>I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 109a</p> <p>Al fine di evitare un'emergenza di bilancio possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat, disposizioni concernenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei Länder da parte di un organismo comune (Consiglio di stabilità); 2. le condizioni e le procedure per l'accertamento di un'imminente emergenza di bilancio; 3. i principi regolanti l'elaborazione e attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio. <p>Le decisioni e i documenti di lavoro del Consiglio di stabilità devono essere resi pubblici.</p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
<i>X. Le finanze</i>	<i>X. Le finanze</i>
<p>Articolo 115 [<i>Ricorso al credito</i>]</p> <p>(1) L'assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di un'autorizzazione certa, o accertabile in relazione all'importo, da concedersi con legge federale. Le entrate provenienti da crediti non possono superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli investimenti. Eccezioni sono ammissibili solo per eliminare distorsioni dell'equilibrio economico generale. I particolari sono disciplinati da una legge federale.</p>	<p>Articolo 115 [<i>Ricorso al credito</i>]</p> <p>(1) L'assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di un'autorizzazione certa, o accertabile in relazione all'importo, da concedersi con legge federale.</p>
<p>(2) Eccezioni a quanto stabilito nel primo comma sono ammissibili per fondi speciali della Federazione, purché stabilite con legge federale.</p>	<p>(2) Le entrate e le uscite, di norma, devono essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è salvaguardato se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto interno lordo nominale. Inoltre, in presenza di andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità, si deve tenere conto in modo simmetrico degli effetti sul bilancio sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino. Gli scostamenti del ricorso effettivo al credito dalla soglia massima consentita ai sensi dei periodi da 1 a 3 vengono registrati su un apposito conto di controllo; gli addebiti che superano la soglia dell'1,5 per cento rispetto al prodotto interno lordo nominale devono essere ridimensionati tenuto conto dell'evoluzione del ciclo congiunturale. I dettagli, ed in particolare le entrate e le uscite aggiustate per le transazioni finanziarie,</p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
Testo precedente	Testo successivo
	<p>il metodo di calcolo del limite massimo dell'indebitamento netto annuo, tenuto conto dell'andamento della congiuntura sulla base di una procedura di aggiustamento del ciclo congiunturale, nonché il controllo e la compensazione degli scostamenti dell'indebitamento effettivo dal limite massimo consentito, sono regolati da una legge federale. Nel caso di calamità naturali, o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria, il superamento di tali limiti di ricorso al debito è consentito se la maggioranza dei membri del Bundestag adotta una decisione in tale senso. La decisione deve essere collegata a un piano di ammortamento. Il rimborso dei prestiti accesi ai sensi del sesto periodo deve avvenire entro un lasso di tempo adeguato.</p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
<i>X. Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>X. Disposizioni transitorie e finali</i>
Testo precedente	Testo successivo
	Articolo 143d
	<p>(1) Gli articoli 109 e 115, nel testo in vigore fino al 31 luglio 2009, si applicano per l'ultima volta all'esercizio finanziario 2010. Gli articoli 109 e 115, nel testo in vigore dal 1° agosto 2009, si applicano per la prima volta all'esercizio finanziario 2011; sono fatte salve le autorizzazioni di prestiti, esistenti al 31 dicembre 2010, per i patrimoni speciali già costituiti. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2019 i Länder, conformemente alle rispettive legislazioni, possono derogare alle prescrizioni del terzo comma dell'articolo 109. I bilanci dei Länder devono essere predisposti in modo da consentire l'adempimento delle prescrizioni del terzo comma, quinto periodo, dell'articolo 109. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 la Federazione può derogare alle prescrizioni del secondo periodo, secondo comma dell'articolo 115. La riduzione del deficit esistente deve essere avviata nell'esercizio finanziario 2011. I bilanci annuali devono essere predisposti in modo che entro l'esercizio finanziario 2016 venga raggiunto l'obiettivo di cui al secondo comma, secondo periodo dell'articolo 115; i dettagli sono regolati da una legge federale.</p>
	<p>(2) Al fine di agevolare il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo 109 a partire dal 1° gennaio 2020, dal bilancio della Federazione possono essere destinati ai Länder Berlino, Brema, Saar, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein aiuti di</p>

Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania	
<i>X. Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>X. Disposizioni transitorie e finali</i>
Testo precedente	Testo successivo
	<p>consolidamento per un importo complessivo annuo di 800 milioni di euro nel periodo 2011-2019. Di tale importo 300 milioni di euro sono destinati a Brema, 260 milioni di euro al Saarland e 80 milioni di euro rispettivamente a Berlino, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein. Gli aiuti sono erogati sulla base a un accordo amministrativo, conformemente a una legge federale che richiede l'approvazione del Bundesrat. La concessione degli aiuti è subordinata al rientro totale dei deficit di finanziamento entro la fine dell'anno 2020. I dettagli, ed in particolare le misure annuali di riduzione dei deficit di finanziamento, il controllo della riduzione dei deficit di finanziamento da parte del Consiglio di stabilità e le conseguenze in caso di inadempienza per quanto concerne tali misure, sono regolati da una legge federale, che richiede l'approvazione del Bundesrat, nonché da un accordo amministrativo. La concessione contestuale degli aiuti di consolidamento e degli aiuti di risanamento nel caso di un' emergenza di bilancio di estrema gravità non è consentita.</p>
	<p>(3) L'onere finanziario derivante dalla concessione degli aiuti di consolidamento è sostenuto in parti uguali dalla Federazione e dai Länder, nel caso di questi ultimi attingendo alla parte spettante del gettito dell'imposta sul valore aggiunto. I dettagli sono regolati da una legge federale che richiede l'approvazione del Bundesrat.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

276	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e l'A.S. n. 2302 "Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale"
277	Testo a fronte	Atto del Governo n. 333 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"
278	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518-B "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" – <i>Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al Senato</i> - Edizione provvisoria
279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".